**COPPA PROVINCIA DI TERAMO**

**SOCIETÀ DI TERZA CATEGORIA S.S. 2018/2019**

**REGOLAMENTO**

**Art. 1 – Partecipazione delle squadre**

Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre partecipanti al campionato di 3^ Categoria 2017/2018, **fatte salve quelle che avranno fatto espressa rinuncia scritta (mezzo fax al 0861/243127 o e-mail cplnd.teramo@figc.it) entro sabato 15 settembre 2018.**

**Art. 2 – Fasi**

1. Prima fase

Le società partecipanti saranno inserite in gironi formati con criterio di vicinanza, si affronteranno con gare di sola andata. Verranno attribuiti 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 per la sconfitta. Le società prime classificate dei rispettivi gironi accederanno alla seconda fase ad eliminazione diretta.

In caso di parità di punteggio, per determinare i piazzamenti in classifica dei vari gironi si terrà conto delle seguenti priorità:

1. Migliore differenza reti complessiva;
2. Maggior numero di reti realizzate;
3. Punteggio della classifica avulsa
4. Miglior differenza reti classifica avulsa;
5. Maggior numero di reti realizzate classifica avulsa
6. Sorteggio
7. Seconda fase

Le squadre vincitrici dei rispettivi gironi si incontreranno in gare di semifinale e finale con incontri di solo andata.

Gli accoppiamenti per le gare di semifinale saranno determinati tramite sorteggio.

La finale sarà giocata in campo neutro.

**Art. 3 – Rinuncia alla gara – Esclusione dal torneo**

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

**Art. 4 – Impiego dei calciatori**

Alle gare possono partecipare i calciatori tesserati per le rispettive società, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

Possono essere sostituiti nel corso della gara, indipendentemente dal ruolo, fino ad un massimo di cinque calciatori. Le società possono indicare nella distinta da presentare all’arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva.

**Art. 5 – Tempo delle gare e disputa delle stesse**

Le gare avranno durata di 90’ suddivisi in due tempi di 45’ cadauno.

Le gare di qualificazione saranno disputate secondo un calendario che verrà predisposto dalla delegazione provinciale.

Eventuali richieste di spostamento di campo, di data, di orario dovranno pervenire a mezzo fax o e-mail, direttamente alla delegazione provinciale, almeno cinque giorni prima della disputa della gara, unitamente al benestare della società interessata (per i cambi di data e orario).

**Art. 6 – Tassa d’iscrizione**

Ogni società partecipante dovrà versare la tassa di partecipazione di € 25,00

**Art. 7 – Arbitri delle gare**

La designazione degli ufficiali di gara sarà a cura della Sezione A.I.A. provinciale.

**Art. 8 – Disciplina sportiva**

La disciplina della competizione, demandata agli Organi Disciplinari Provinciali/Distrettuali, sarà gestita in ossequio a quanto disposto dagli artt. 44,45,46 del vigente Codice di Giustizia Sportiva.

La F.I.G.C. con Comunicato 178/A ha disposto che i procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del C.G.S., i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

1. Gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lettera b); comma 6 lettera b); comma 8 lettera b) C.G.S. dovranno essere proposti e pervenire, con le relative motivazioni, entro le ore 12 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno successivo al ricevimento dei motivi del reclamo.
2. Gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

I provvedimenti disciplinari adottati che comportino squalifiche a carico di tesserati, per una o più giornate, dovranno essere scontate solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare del torneo stesso. (Art. 19 punto 11 sub. 1 del C.G.S.)

I calciatori incorrono nella squalifica di una giornata per recidività ogni due ammonizioni. (Art. 19 punto 11 sub. 2 del C.G.S.)

Nell’accesso alla seconda fase il conto delle ammonizioni viene azzerato.

**Art. 9 – Altre norme regolamentari**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.